
Blocco della scala mobile sulle pensioni per gli anni 2012 e 2013 e nuovo sistema di perequazione automatica

DECRETO-LEGGE 21 maggio 2015, n. 65

Ritorniamo, ancora una volta, sulla questione sollevata dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 70 del 2015 e avente per oggetto il blocco della perequazione automatica introdotto dalla legge n° 214/2011 (Legge Monti-Fornero).

Come già detto nel precedente numero di Previdenza Flash, il Governo ha cercato di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale con un decreto, il n° 65/2015, che, di fatto, ha riscritto tutto il comma 25 dell'art. 24 della legge n° 214/2011, comma che era stato dichiarato illegittimo e, quindi, inapplicabile.

Da una lettura approfondita del decreto si può affermare che, nella migliore tradizione popolare veneta, forse,

"L'è peso el tacon del buso"

è peggio la toppa del buco, per dire che a volte si fa peggio a cercare di migliorare una gaffe/un errore piuttosto che lasciar correre

Ma in questo caso la cosa non è casuale ma certamente voluta.

In questo numero di Previdenza Flash, cerchiamo di approfondire questa tematica augurandoci che le nostre conclusioni siano errate altrimenti si realizzerebbe la beffa di un gran numero di pensionati che speravano in un aumento più o meno cospicuo della propria pensione che, invece, se la vedranno addirittura diminuire.

Vogliamo solo sollevare la questione che ad oggi è passata sotto silenzio.

Buona lettura.

Per comprendere, in concreto, gli effetti sui trattamenti pensionistici del decreto legge n. 65/2015 qualora detto decreto - che reca disposizioni in ordine alla sentenza della Corte Costituzionale in tema di perequazione dei trattamenti pensionistici - dovesse essere convertito in legge negli stessi termini in cui lo ha emanato il Governo, occorre fare un passo indietro e analizzare, punto per punto, cosa è avvenuto dal dicembre del 2011 e cosa avverrà fino a tutto il 2016.

Anno 2011 “Legge Monti-Fornero”

A dicembre del 2011, con il comma 25 dell’articolo 24 della Legge 214/2011 (il cosiddetto decreto “Salva Italia) il Governo Monti deindicizza per il biennio 2012 e 2013 le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo, non applicando alle stesse la cosiddetta “perequazione automatica”.

Questo il testo del comma in questione:

«In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento»”

Anno 2014 “Legge di stabilità anno 2014”

A dicembre del 2013 il Governo Letta, con il comma 438 dell’articolo 1 della Legge 147/2013, ripristina la perequazione, modificando, però, i criteri fino ad allora seguiti. Non si procede più ad un aumento per fasce d’importo ma si utilizza un indice di incremento decrescente con il crescere dell’importo pensione, che va applicato all’intero importo della stessa.

Nella Tabella è riportato il meccanismo di indicizzazione adottato per il 2014, il 2015 e il 2016.

Anno 2014	% perequazione	Anni 2015-2016	% perequazione
Pensioni fino a 3 volte TM	100%	Pensioni fino a 3 volte TM	100%
Oltre 3 volte e fino a 4 volte TM	95%	Oltre 3 volte e fino a 4 volte TM	95%
Oltre 4 volte e fino a 5 volte TM	75%	Oltre 4 volte e fino a 5 volte TM	75%
Oltre 5 volte e fino a 6 volte TM	50%	Oltre 5 volte e fino a 6 volte TM	50%
Oltre 6 volte	40%	Oltre 6 volte	45%
<i>Per fascia oltre 6 volte TM (garantito un incremento minimo) 2015 = 13,08 €</i>	0%		

Questo il testo della norma in questione

Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

e) nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Al comma 236 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo è soppresso, e al secondo periodo le parole: «Per le medesime finalità» sono soppresse.

Anno 2015 "Sentenza Corte Costituzionale n°70 e Decreto n° 65"

Ad aprile 2015 la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 70/2015, dichiara incostituzionale il comma 25 dell'articolo 24 della Legge 214/2011 ovvero quello che ha bloccato per il biennio 2012/2013 la perequazione automatica; nulla dispone la stessa Corte circa i nuovi criteri di adeguamento delle pensioni al costo della vita introdotti dalla Legge 147/2013.

Per ovviare al "buco" legislativo prodotta dalla decisione della Corte Costituzionale, il Governo approva il 21 maggio 2015 il Decreto Legge n. 65/2015 che, all'articolo 1, testualmente dispone:

25. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013, è riconosciuta:

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

e) non e' riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.";

"25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e' riconosciuta:

- a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento;
- b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per cento.".

La tecnica legislativa utilizzata dal Governo nella stesura del decreto consiste:

- da un lato, in una nuova formulazione del comma 25 dell'art. 24 del DL 201/2011 (quello "cancellato" dalla sentenza 70/2015), applicando retroattivamente, per il biennio 2012-2013, i criteri di perequazione introdotti dalla Legge 147/2013 ma sterilizzando parzialmente, nel contempo, gli indici di rivalutazione;
- dall'altro lato, in un'aggiunta - nel medesimo articolo - di un nuovo comma (il 25 bis) che disciplina, con efficacia retroattiva la perequazione per gli anni intercorrenti nel periodo 2014-2016, modificando la percentuale dell'indice di rivalutazione già applicata nel 2014 e nel 2015.

Da quanto precede è facile rilevare che il decreto in argomento esplica i suoi effetti su due distinte fasce di titolari di pensioni (quelle con importo entro 3 volte il trattamento minimo e quelle, invece, superiori) e in due momenti temporali distinti, il biennio 2012-2013 ed il triennio 2014/2016.

Pensioni di importo superiore a tre volte sei ed inferiori a il trattamento minimo.

Per il biennio **2012/2013** a queste pensioni viene garantito tramite la nuova formulazione del comma 25 dell'articolo 24 della Legge 2014/2011 una indicizzazione dell'importo. Detta indicizzazione non è integrale ed è via via ridotta.

Situazione ante sentenza C. Costituzionale n° 70/2015 in vigenza comma 25 art. 24 legge 214/2011

	3 T.M.	4 T.M.	5 T.M.	6 T.M.	Oltre
Anno	Aliquote				
2012	2,700	0,000	0,000	0,000	0,000
2013	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Situazione post sentenza C. Costituzionale n° 70/2015 in vigenza Decreto n° 65/2015

	3 T.M.	4 T.M.	5 T.M.	6 T.M.	Oltre
Anno	Aliquote				
2012	2,700	1,080	0,540	0,270	0,000
2013	3,000	1,200	0,600	0,300	0,000

Avuto riguardo alla circostanza che nel biennio in questione detti trattamenti non hanno beneficiato di alcuna rivalutazione l'importo della pensione comunque incrementa ("qualcosa è sempre meglio di zero").

In questo modo una pensione il cui importo lordo era a dicembre del 2011 pari a 2.000 euro al 1° gennaio 2012 è perequata a 2010,80 e dal 1° gennaio 2013 a 2.022,89.

Per il biennio **2014/2015** le cose cambiano perché queste pensioni hanno già usufruito della perequazione così come prevista dal comma 438 dell'articolo 1 della Legge 147/2013. A questo punto il legislatore "sterilizza" parzialmente l'incremento di perequazione automatica già erogato, riducendolo al 20 per cento. Continuando nell'esempio di cui sopra la stessa pensione che al 31 dicembre del 2011 era di 2.000 euro, sale dal 1° gennaio 2014 a 2023,75 invece dei 2016,50 pagati e dal 1° gennaio 2015 a 2.023,99 in luogo dei 2.021,04

Pre - sentenza

	3 T.M.	4 T.M.	5 T.M.	6 T.M.	Oltre
Anno	Aliquote				
2014	1,1%	1,045%	0,825%	0,55%	0,44%
2015	0,3%	0,285%	0,225%	0,15%	0,135%

D.L. 65/29015

	3 T.M.	4 T.M.	5 T.M.	6 T.M.	Oltre
Anno	Aliquote				
2014	1,100%	0,088%	0,044%	0,022%	0,000%
2015	0,300%	0,024%	0,012%	0,006%	0,000%

Ma c'è un altro aspetto di cui tenere conto.

Da un'attenta lettura del decreto n° 65/2015 in alcuni casi non solo non è previsto alcun aumento ma addirittura potrebbe esserci una diminuzione dell'importo della pensione in pagamento dal 1° gennaio 2014

Le conseguenze, negative, sull'importo della pensione per la riduzione dell'indice di perequazione esplicano il loro effetti già su una pensione di 2.800 euro lordi al mese ovvero di importo inferiore a 6 volte il trattamento minimo. In questa ipotesi, infatti, per l'anno 2014 l'incremento sarà

inferiore a quanto già corrisposto per effetto della diminuzione dell'aliquota che passa dallo 0,825% (Legge stabilità 2014) allo 0,44% (Decreto 65/2015).

Lo stesso dicasi per il 2015 per variazione dell'aliquota che passa dallo 0,225% allo 0,12%

Pagamento arretrati "bonus Poletti"

Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo ma inferiori a sei volte gli incrementi dovuti alla reindicizzazione saranno corrisposti, come è noto, dal 1° agosto 2015.

Pensioni di importo superiore a sei volte il trattamento minimo.

Molto più semplice, anche se con conclusioni del tutto diverse da quelle attese dagli interessati, è ciò che avviene alle pensioni di importo superiore a 6 volte il trattamento minimo, pari, per il 2012 a €. 2.810,10.

Dette pensioni, **per il biennio 2012 e 2013**, rimangono invariate. Non hanno, infatti, ottenuto alcuna indicizzazione né con la normativa "cancellata" dalla sentenza n. 70/2015 né con i contenuti del decreto 65/2015.

Per il biennio 2014 e 2015, invece, i nuovi indici di rivalutazione introdotti dal decreto n. 65 comportano per dette pensioni un decremento dell'importo in pagamento. Ciò in quanto per l'anno 2014 l'indice applicato in virtù della Legge 147/2013 scende da 0,44 a 0,00 e per l'anno 2015 da 0,135 a 0,00.

Così ad esempio una pensione di importo pari al 31 dicembre del 2011 a 3.500 euro e che dal 1° gennaio 2014, in virtù di quanto previsto dalla Legge 147/2013 era incrementato a 3.513,08 euro e nel 2015 a €. 3.517,82, rimane cristallizzata per il biennio in questione a 3.500 €.

In concreto detta pensione, che non beneficia di alcun incremento dovuto alla pronuncia costituzionale, oltre a ridursi nell'importo in pagamento di 17,82 euro al mese, ha maturato un debito per somme corrisposte in eccedenza pari a € 294,78.

Precisazioni

La lettura e l'interpretazione che abbiamo dato del decreto n. 65 non è condivisa dalla generalità degli esperti di previdenza, specie nella parte che disciplina le modalità della perequazione per gli anni 2014, 2015 e 2016.

Qualcuno (segnatamente il Centro Studi dei Consulenti del Lavoro che nella propria circolare n. 12/2015 ha dato una approfondita interpretazione del provvedimento in questione) ritiene che il sistema di perequazione adottato nel decreto legge n. 65/2015 non sostituisca la rivalutazione introdotta dal 2014 dalla Legge 147/2013 ma serva solo ad operare una quantificazione degli arretrati e che esaurisca la sua vigenza a partire dal 2016.

In pratica, secondo tale interpretazione, i due sistemi di perequazione producono effetti su due basi di calcolo diverse:

- l'art. 1 comma 483 della legge 147 del 2013 produce effetti sul trattamento pensionistico ad oggi in pagamento formatosi anche per effetto della perequazione degli anni 2014-2015 originariamente prevista e della norma resa incostituzionale;
- l'art. 24 comma 25 bis del DL 201/2011 produce effetti sulla determinazione dell'importo degli arretrati e la relativa perequazione da riconoscere a partire dal 2016.

Secondo questa tesi, dunque, la frase del comma 25 bis *“La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e' riconosciuta: a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento; b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per cento”* si deve intendere come rivolta alla modalità di calcolo degli arretrati e non, come una pedissequa lettura della norma suggerisce, alla modalità di determinazione degli assegni.

La differenza non è di poco conto perché comporterebbe il pagamento ai pensionati interessati di una somma inferiore a quella che abbiamo individuato in precedenza, senza creare, nel contempo, la possibile restituzione di somme percepite in più da parte di chi ha pensioni superiori sei volte il trattamento minimo.

Facciamo un esempio e prendiamo sempre il caso una pensione il cui importo lordo era a dicembre del 2011 pari a 2.000 euro e che al 1° gennaio 2012 è salita, per effetto di quanto previsto dal decreto 2010,80 e dal 1° gennaio 2013 a 2.022,89, maturando, così per il biennio in questione una somma arretrata di 437,58 euro.

Per gli arretrati relativi al 2014 e 2015, la percentuale dell'indice di rivalutazione, ridotta al 20 per cento, va applicata alla somma di 437,58 euro, con un incremento, assai esiguo, di 0,19 euro per il 2014 e di 0,03 euro per il 2015.

Se questa fosse l'interpretazione esatta, quindi, l'importo delle pensioni in pagamento non subirebbe alcuna modifica: in particolare non sarebbe riconosciuto alcun beneficio in via permanente sugli assegni nel futuro, circostanza invece non rilevata nella Relazione Tecnica predisposta dagli Uffici per illustrare al Parlamento il contenuto del decreto n. 65.

Va, però, detto che nella Conferenza Stampa del 18 maggio scorso, il Presidente Renzi, nel portare alcuni esempi di quantificazione delle somme arretrate, certamente predisposti dall'Ufficio Legislativo ha fatto proprio riferimento ai valori calcolati come sopra (vedi <http://www.governo.it/Presidente/AudioVisivi/dettaglio.asp?d=78541>).

A conferma della difficile, se non impossibile, interpretazione corretta dell'art. 1 del decreto n° 65/2015 riportiamo integralmente una nota del Servizio Studi della Camera dei Deputati:

“Il meccanismo previsto per il triennio 2014-2016 con riguardo alla rivalutazione prevista per il biennio 2012-2013 si intreccia con il meccanismo di rivalutazione previsto per il medesimo triennio 2014-2016 dall'art. 1, comma 483 della legge 27 dicembre 2013, n° 147.

Andrebbe quindi valutata l'opportunità di specificare a decorrere da quale data (e, quindi, su quale importo previdenziale rivalutato ai sensi del comma 1) operi il meccanismo di rivalutazione automatica previsto, per gli anni 2014-2016, dal citato art. 1, comma 483, della legge n° 147 del 2013).”

E', per i motivi sopraesposti e per evitare un ulteriore possibile contenzioso sulla interpretazione della norma, opportuno che in sede di conversione in legge del decreto n. 65/2015 venga con chiarezza esplicitata la volontà del legislatore.

Per consulenza personalizzata e presentazione di
eventuali domande
il Patronato INAS CISL è gratuitamente a tua disposizione.
Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/).

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : p.zani@tuttoprevidenza.it con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "sì"